



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



DIREZIONE DIDATTICA CASTROVILLARI 2

Via Delle Orchidee, 7 - 87012 Castrovillari (CS)

e-mail csee59100x@istruzione.it - pec: csee59100x@pec.istruzione.it

Codice meccanografico: csee59100x - CF: 83002260780 - Codice Univoco: UFESEJ

www.ddcastrovillari2.edu.it

Anno scolastico 2021/22

DIREZIONE DIDATTICA '2° CIRCOLO'
CASTROVILLARI (CS)

N° Prot. 5345 I.1 dell'8/11/2021

Uscita

Al personale Docente e Ata
Ai referenti Covid
Ai Sig.ri Genitori
e.p.c.
AI DSGA
AI RSPP
AI RLS
LORO SEDI
Atti
Sito

OGGETTO: indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Si trasmettono in allegato la Nota MI 1218 del 06/11/2021 e la Nota tecnica "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico", elaborata dal Ministero dell'Istruzione con il contributo dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute e delle Regioni.

Adempimenti della scuola

In particolare, nei documenti normativi si indicano le azioni che il dirigente scolastico o il referente Covid deve attivare in caso di individuazione di un caso positivo in ambito scolastico:

1. informa il Dipartimento di Prevenzione della presenza del caso positivo a scuola;
2. individua i «contatti scolastici»;
3. sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;
4. trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal Dipartimento di Prevenzione;
5. segnala al Dipartimento di Prevenzione i «contatti scolastici» individuati.

Per quanto concerne l'azione di cui al punto 2, si fa presente che per "contatti scolastici" si intendono:

- i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia;
- i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria);
- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza nello stesso ambiente del caso positivo. A tal proposito, si legge nella Nota tecnica, "Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si suggerisce di considerare esposto l'insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti (l'individuazione del caso o l'insorgenza dei sintomi del caso positivo), **abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all'interno della classe in cui è stato individuato il caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l'insegnante deve rispettare.**"

In riferimento all'azione di cui al punto 3, si prevede, inoltre, che, qualora le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o comunque secondo l'organizzazione di regione/P.A. o ASL, il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola:

1. **è autorizzato a sospendere - in via eccezionale e urgente - “temporaneamente le attività didattiche in presenza”** per i soggetti individuati **“fino all'intervento dell'autorità sanitaria”**;
2. **“trasmette le indicazioni preventivamente predisposte dal Dipartimento di prevenzione per l'avvio delle misure previste dal presente protocollo”**, sia ai genitori/tutori degli alunni coinvolti che agli insegnanti venuti a contatto con un caso COVID-19 confermato.

Raccomandazioni per i soggetti individuati come “contatti”

Giova rilevare, altresì, una delle novità previste dalla recente normativa, ossia la **“sorveglianza con testing”** cui i soggetti individuati come “contatti” del caso positivo saranno invitati a sottoporsi, secondo le disposizioni del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territoriale, al fine di rilevare ulteriori casi positivi ed evitare la diffusione del contagio in ambito familiare.

In particolare, si sottolinea quanto segue:

1. il rientro a scuola avverrà solo ed esclusivamente a fronte di un esito negativo del test diagnostico effettuato documentato da apposita attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del Dipartimento. **I soggetti in attesa di testing non possono recarsi a scuola.** In caso di esito positivo del test diagnostico, il soggetto interessato (o, nel caso degli alunni, la famiglia) dovrà darne comunicazione al competente Dipartimento e al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di libera scelta;
2. le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei Dipartimenti di Prevenzione (Circ. 36254/2021 del Ministero della Salute) secondo **“misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell'esito del test diagnostico; tali dati non sono nella disponibilità della scuola e quindi non vanno trattati”** dall'istituzione scolastica, ma esclusivamente dall'autorità competente. Come si evince dalle Tabelle allegate alla Nota tecnica, la durata della quarantena, il timing di effettuazione del test diagnostico e la tipologia dello stesso varia in funzione dello stato vaccinale del singolo contatto o dell'avvenuta negativizzazione in seguito a contagio da Covid.

Si precisa, infine, che i soggetti che **“non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena”**, secondo le disposizioni comunicate dal Dipartimento (v. *Nota tecnica*, par. *Indicazioni operative*, punto 10).

Si raccomanda un'attenta lettura della Nota Ministeriale e della Nota tecnica allegate alla presente, con particolare riferimento alle Tabelle di sintesi delle procedure.

La Dirigente scolastica

Prof.ssa Alessandra Morimanno

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93